

Codice A1607C

D.D. 13 marzo 2024, n. 153

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - Pralungo (BI)

**Intervento: Ampliamento edificio residenziale. Variante alla D.D.n. 511 del 28.09.2022:
Autorizzazione paesaggistica.**



ATTO DD 153/A1607C/2024

DEL 13/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - Pralungo (BI)
Intervento: Ampliamento edificio residenziale. Variante alla D.D.n. 511 del
28.09.2022: Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis* pervenuta dal comune di Pralungo (BI), volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Classif. 11.100/GESP/1019/2023A/A1600A

Rif. n. 174361/A1607C del 06/12/2023

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Pralungo (BI)**
Intervento: Ampliamento edificio residenziale. Frazione Valle n.44.
Variante alla Determinazione Dirigenziale n. 511 del 28.09.2022.
Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune in data 06.12.2023, con nota prot.7734 del 06.12.2023, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visto il chiarimento pervenuto in data 20.12.2023 dal professionista incaricato, in merito alla non applicabilità del DPR 31/2017, in quanto l'ampliamento del fabbricato, previsto in variante, è superiore ai 100 mc. previsti al punto B1 dell'Allegato "B" del DPR 31/2017,

visto che il progetto presentato riguarda opere di ampliamento/sopraelevazione, proposti in variante alla Determinazione Dirigenziale n. 511 del 28.09.2022, rilasciata dalla Regione Piemonte; l'intervento complessivo previsto è inerente all'ampliamento di un edificio residenziale costituito da due unità abitative, da effettuarsi a seguito della demolizione di un basso fabbricato accessorio, uso deposito, posto sul fronte nord-est, in quanto elemento estraneo al contesto di pertinenza e obsoleto; il nuovo volume in progetto ha le caratteristiche tecnico-costruttive e architettoniche analoghe a quelle del corpo di fabbrica principale, con il quale forma un unico e aggregato corpo omogeneo, in particolare: murature in mattoni con rivestimento in pietra, tetto in coppi vecchi con piccola e grossa orditura in legno, lattonomie in rame, serramenti esterni in legno, muretti e vialetti in pietra;

l'area oggetto d'intervento è situata ai margini della strada comunale di collegamento del comune di Pralungo con la frazione Valle, nella piana di fondovalle, a sinistra del Torrente Oropa; il contesto paesaggistico, di prevalente destinazione a verde, è connotato dalla presenza di fabbricati a uso abitativo, di vecchia costruzione, in parte ristrutturati, che formano cortine edilizie accessibili tramite stradine vicinali e aree cortilizie di pertinenza,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Pralungo (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c) del D.Lgs 42/2004,

preso atto che le caratteristiche tecnico-costruttive e architettoniche dell'ampliamento, sono analoghe a quelle dell'edificio principale: la muratura è in mattoni, con rivestimento in pietra, il manto di copertura in coppi su struttura lignea, i serramenti in legno e, nelle aree verdi esterne, sono previsti bassi muretti e vialetti in pietra naturale; pertanto l'intervento si inserisce in continuità con le caratteristiche preesistenti, sia sotto l'aspetto tipologico, sia dal punto di vista dei materiali adottati;

considerato che trattandosi di opere di ampliamento dell'edificio esistente, non sono previsti abbattimenti di alberi, né modificazioni delle specie vegetali esistenti e che, dal punto di vista della percezione visiva, i volumi di nuova costruzione risultano occultati dall'orografia dell'ambito in esame, dalle recinzioni e dalle specie vegetali poste a dimora ai confini della proprietà;

considerato che le opere in variante, così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- il volume previsto in ampliamento, aggregato al fabbricato principale, e le sistemazioni delle aree esterne, siano realizzati in conformità al progetto presentato a questo Settore regionale in data 06.12.2023.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Istanza ambientale_casa.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RELAZIONE_PAESAGGISTICA_248593_6cd61445-b25a-4bd8-a751-2bf3d59ced86.pdf.p7m
3	<i>Elaborato d'inquadramento Estratto PRGC</i>	ELABORATO_DI_PROGETTO_INQUADRAMENTO_248593_ee3f5943-a972-40ac-932b-218221911dd2.pdf.p7m
4	<i>Progetto autorizzato</i>	ELABORATO_DI_PROGETTO_AREA_DI_INTERVENTO_248593_8c430c07-8d5f-42cd-ac20-c8b22b8a412a.pdf.p7m
5	<i>Elaborato comparativo Piante</i>	5__COMPARATIVA_PIANO_TERRENO_248593_95692b26-9fef-49c9-b63a-fcb67c6100ca.pdf.p7m
6	<i>Elaborato comparativo Prospetti / Sezione</i>	7__COMPARATIVA_PROSPETTI_248593_06f61220-6847-41d4-bb51-bf9736e7b7bf.pdf.p7m
7	<i>Conteggi superfici e volumi</i>	8__CONTEGGI_SUPERFICI_E_VOLUMETRIE_IN_AMPLIAMENTO_248593_9f8c7cc2-4c89-49eb-979f-de99ceb5b137.pdf.p7m
8	<i>Elaborato di progetto - Piante</i>	ELABORATO_OPERE_IN_PROGETTO_248593_3b95e4d6-5bbe-4614-a232-dfc6948f7382.pdf.p7m
9	<i>Elaborato di progetto – Prospetti / Sezione</i>	6__PROSPETTI_IN_PROGETTO_248593_c74ff3bc-3587-441e-b2f0-7417c7821960.pdf.p7m
10	<i>Documentazione fotografica</i>	DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA_DELLO_STATO_DI_FATTO_248593_e5d1a072-f065-409a-ae20-c56d9b8db781.pdf.p7m

11	<i>Rendering</i>	RENDERING_248593_65230ad5-4cb0-4557-ab99-446d428d0c7d.pdf.p7m
----	------------------	---

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.